

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA LA COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS DEL BRASILE E LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA D'ITALIA

La Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB");

Considerando, alla luce della crescente attività internazionale nei mercati di valori mobiliari, la necessità di assistenza e consultazione reciproca al fine di facilitare l'esercizio delle rispettive funzioni nei settori di seguito indicati;

Considerando l'importanza di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di valori mobiliari applicabili in Brasile ed in Italia;

Desiderando instaurare la più ampia assistenza reciproca al fine di facilitare lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite nei rispettivi Stati al fine di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nei termini e nelle modalità di seguito indicate.

Hanno raggiunto la seguente intesa:

ARTICOLO 1: FINALITA' DELL'ACCORDO

La finalità di questo Memorandum d'Intesa (Intesa) è quella di stabilire, tra le Autorità di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza che consenta loro di assolvere le funzioni ad esse attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nei termini ed alle condizioni di seguito indicate, compresi quelli che:

- (a) istituiscono e proteggono i diritti degli investitori ad ottenere informazioni tempestive ed accurate riguardanti gli emittenti di valori mobiliari;
- (b) vietano e stabiliscono sanzioni per l'uso abusivo di informazioni riservate ed altre pratiche di manipolazione del mercato;
- (c) assicurano il rispetto da parte di tutti i soggetti operanti nel mercato, delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le procedure e l'organizzazione del mercato; e

- (d) assicurano il rispetto da parte di tutti gli operatori professionali nel settore dei valori mobiliari e degli investimenti in titoli delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le loro professioni ed il loro operare sul mercato mobiliare comprese le leggi ed i regolamenti riguardanti il conferimento e l'esecuzione di ordini o la gestione di portafogli mobiliari individuali o collettivi.

ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

Ai fini della presente Intesa:

(1) "Autorità" indica

(a) la Comissao de Valores Mobiliarios

o

(b) la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

(2) "Autorità richiesta": indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa.

(3) "Autorità richiedente": indica l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa.

(4) "Persona": indica ogni persona fisica o giuridica.

(5) "Valore mobiliare": indica un'azione, un'obbligazione, una dichiarazione di debito, un titolo negoziabile, contratti futures, altri prodotti derivati, opzioni e qualsiasi prodotto finanziario, o qualsiasi altro diritto, contratto o documento che rientri nelle competenze delle Autorità.

(6) "Emittente": indica ogni persona che emette o propone di emettere valori mobiliari.

(7) "Mercato mobiliare": indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato, compresi i mercati non regolamentati, per azioni, obbligazioni, titoli di debito, opzioni o qualsiasi altro titolo riconosciuto, disciplinato o controllato dalle Autorità.

(8) "Investitore": indica ogni persona che direttamente o

indirettamente abbia, detenga o conferisca un ordine per l'acquisizione di valori mobiliari.

(9) "Operatori che esercitano la propria attività nel mercato mobiliare": indica ogni persona che eserciti attività di acquisto, vendita, trasferimento, compensazione e liquidazione avente ad oggetto valori mobiliari; raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini conferiti da investitori aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di valori mobiliari, la gestione in proprio o per conto terzi di portafogli mobiliari individuali o collettivi, o consulenza a terzi in questo settore; e

(10) "Leggi e regolamenti": indica le disposizioni di legge e regolamento ed altre disposizioni normative applicabili in Brasile ed in Italia.

ARTICOLO 3: AMBITO DI APPLICABILITA' DELL'ACCORDO

1. Le Autorità, intendono prestarsi reciprocamente la massima assistenza possibile nei limiti consentiti dalla propria legislazione, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra dette Autorità relative a fatti inerenti ad indagini tese ad accertare se una persona abbia violato leggi o regolamenti in vigore nello Stato dell'Autorità richiedente. A tal fine esse:

- (a) comunicheranno informazioni contenute negli archivi dell'Autorità richiesta;
- (b) assumeranno dichiarazioni da persone;
- (c) acquisiranno documenti da persone.

ARTICOLO 4: PRINCIPI GENERALI

1. Questa Intesa non crea obblighi vincolanti ai sensi del diritto internazionale e non sarà interpretata come se conferisse ad una persona o ad una Autorità diverse da quelle qui indicate il diritto di chiedere, o di contestare, l'esecuzione di una richiesta di assistenza.

2. Ai sensi di questa Intesa l'assistenza può essere negata quando:

- (a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali, o l'ordine pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta;

- (b) la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute nell'Intesa;
- (c) l'informazione richiesta riguardi fatti che abbiano avuto origine prima dell'entrata in vigore dell'Intesa;
- (d) nello Stato dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone; o le stesse persone siano già state condannate definitivamente per le stesse imputazioni dalle competenti Autorità dello Stato dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni richieste non sarebbero duplicative di quelle già ottenute nello Stato dell'Autorità richiesta.

ARTICOLO 5: RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Le richieste di assistenza devono essere indirizzate per iscritto al funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A.

2. La richiesta di assistenza dovrà specificare quanto segue:

- (a) l'informazione desiderata dall'Autorità richiedente;
- (b) una descrizione generale sia del caso oggetto della richiesta sia delle finalità per le quali le informazioni sono state richieste;
- (c) le persone fisiche o giuridiche che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni, o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
- (d) le leggi o i regolamenti attinenti all'oggetto della richiesta; e
- (e) il periodo di tempo entro cui rispondere, e, se opportuno, l'urgenza.

3. Nel caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o d'urgenza a condizione che vengano

confermate secondo le modalità prescritte nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 6: ESECUZIONE DELLA RICHIESTA

1. Nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 l'Autorità richiedente comunicherà all'Autorità richiedente le informazioni già in suo possesso o che la stessa può procurarsi con le modalità che saranno determinate dall'Autorità richiedente, nel rispetto delle norme applicabili nel proprio ordinamento interno.

ARTICOLO 7: UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI

1. L'Autorità richiedente potrà usare le informazioni fornite soltanto:

- (a) per gli scopi definiti nella richiesta, incluso l'assicurare il rispetto e la repressione delle violazioni di leggi e regolamenti specificati nella richiesta e delle altre norme ad esse relative; e
- (b) per gli scopi che rientrino nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta ivi compreso lo svolgimento di procedimenti sanzionatori civili o amministrativi o relativi alla vigilanza sul mercato, l'assistenza in procedimenti penali o ogni indagine volta a determinare se una persona ha violato le leggi o i regolamenti indicati nella richiesta.

Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quello previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità richiedente deve preventivamente informare l'Autorità richiedente delle sue intenzioni e deve consentirle di opporsi a detto utilizzo. Se l'Autorità richiedente si oppone al predetto utilizzo, le informazioni possono essere utilizzate soltanto nel rispetto delle condizioni imposte dall'Autorità richiedente.

ARTICOLO 8: RISERVATEZZA DELLE RICHIESTE E DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le richieste fatte nell'ambito dell'operatività dell'Intesa, il contenuto di queste richieste e qualsiasi altra questione derivante

dall'applicazione della presente Intesa, comprese le consultazioni tra le Autorità.

2. L'Autorità richiedente terrà riservate le informazioni ricevute ai sensi della presente Intesa nello stesso grado in cui dette informazioni sarebbero mantenute riservate nel territorio dello Stato dell'Autorità richiesta, ad eccezione del caso in cui le informazioni comunicate debbono essere divulgate nel corso del loro uso ai sensi del precedente Art. 7, e non fornirà dette informazioni a nessun altro senza il preventivo consenso dell'Autorità richiesta.

3. Le Autorità potranno, previo accordo, derogare ai principi sanciti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nell'ambito di quanto consentito dalle leggi applicabili a ciascuna Autorità.

ARTICOLO 9: CONTESTAZIONI E CONSULTAZIONI

1. In caso di contestazioni sul significato di un termine utilizzato nella presente Intesa, le Autorità dovranno definirne il significato in accordo tra loro.

2. Le Autorità riesamineranno periodicamente la fase operativa del presente Accordo e si consulteranno al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che potessero insorgere. In particolare le Autorità si consulteranno su richiesta nel caso in cui:

- (a) un'Autorità rifiuti di adempiere ad una richiesta di informazioni presentata ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, o ad una richiesta di utilizzare le informazioni in base a quanto previsto all'art. 7, paragrafo 2, del presente Accordo; e
- (b) vi sia un mutamento nelle condizioni del mercato o nelle leggi e nei regolamenti o qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare, o ampliare, la presente Intesa al fine del raggiungimento dei suoi scopi.

3. Le Autorità potranno accordarsi sulle misure di ordine pratico che potrebbero essere necessarie per agevolare l'attuazione della presente Intesa.

ARTICOLO 10: ENTRATA IN VIGORE

1. Questa Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle Autorità.

 6



ARTICOLO 11: RIPARTIZIONE DEI COSTI

1. Se l'Autorità richiesta ritiene di dover sostenere costi ingenti per dare esecuzione ad una richiesta di assistenza presentata ai sensi della presente Intesa, l'Autorità richiesta e l'Autorità richiedente definiranno un accordo per la ripartizione dei costi prima di continuare nell'esecuzione della predetta richiesta di assistenza.

ARTICOLO 12: RECESSO

Questa Intesa rimarrà in vigore fin tanto che una delle due Autorità non la abbia denunciata comunicandolo per iscritto con un preavviso di trenta giorni all'altra Autorità.

Firmato a Roma, il 6 marzo, 1996


COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS



Francisco Augusto
da Costa e Silva

Presidente

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA



Enzo Berlanda

Presidente

Comissao de Valores Mobiliarios

Eduardo Manhaes Ribeiro Gomes

Responsabile del Dipartimento
Sviluppo e Internazionalizzazione
Comissao de Valores Mobiliarios - CVM
Rua Sete de Setembro, 111 - 31° Andar
20159-900 Rio de Janeiro - RJ
BRASIL

Tel.: 0055-21-2120263

Fax: 0055-21-2120292

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Carlo Biancheri

Responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob
Via Isonzo, 19/D
00198 ROMA
ITALIA

Tel.: 0039-6-8477381

Fax: 0039-6-8416703

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'C. Biancheri' and 'MB'.